

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Provincia di Bologna

In nome della legge

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio del Registro di Bologna
al n.

serie: Iⁿ Atti Pubblici

in data:

esatti €:

Rep. n. CUP CIG

OGGETTO: CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI NEI CIMITERI COMUNALI.

Ditta:

Importo: € (diconsi euro)

di cui € (diconsi euro)

per il servizio di gestione dei cimiteri comunali ed €

(.....) per fornitura lapidi che verranno

corrisposti in seguito ad espressa richiesta di fornitura da parte dell’Amministrazione

Comunale;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 29.09.2016 ad oggetto “Servizio di gestione dei cimiteri comunali – per un periodo di anni due rinnovabile – autorizzazione di spesa su bilancio pluriennale”;

Richiamate:

▪ la Determina della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno Galliera n. del di aggiudicazione definitiva alla

▪ la Determina del Direttore Area Gestione Territorio n. del ad oggetto “.....”;

L’anno, il giorno del mese di (.....) , nella Residenza

Municipale di San Pietro in Casale, con il presente atto da valere a tutti gli effetti di legge,

TRA

- IL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE (di seguito denominato Comune) – (Partita IVA 00702791203 e Codice Fiscale 80062730371) con sede in San Pietro in Casale, Via Matteotti 154, rappresentato, nata a il, nominata Direttore Area Gestione Territorio con atto del sindaco prot. N..... del, nella sua qualità di rappresentante del Comune di San Pietro in Casale ed a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. c), del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; la quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto del Comune di San Pietro in Casale;

E

- (di seguito denominata Impresa), con sede in – Cod. Fisc. e P.Iva nella persona del suo Legale Rappresentante e Presidente nato a il, che agisce in nome e per conto stessa;

PREMESSO

- che a carico dell'Impresa e dei suoi legali rappresentanti non sussistono procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti ostativi di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del d. Lgs. 159/2011 come risulta da certificazione antimafia prot.n., ai sensi dell'art.67 del D.LGS 6/9/2011 n.159;

- che lo Sportello unico previdenziale ha emesso in data

il DURC -Documento unico di regolarità contributiva- da cui risulta che l'Impresa è regolare;

L'Impresa, come sopra rappresentata, dichiara che:

- a tutti i lavoratori è applicato il contratto di lavoro per i lavoratori del comparto;
- gli operatori addetti al servizio cimiteriale sono in regola con i requisiti previsti dalla legge per il tipo di servizio appaltato.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra rappresentate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Il Comune di San Pietro in Casale affida all'Impresa la gestione dei cimiteri comunali e dei servizi meglio specificati nell'art. 2 della presente convenzione, nei cimiteri comunali del Capoluogo e delle frazioni di Sant'Alberto, Gavaseto, Maccaretolo, Massumatico e Poggetto.

L'Impresa impegna ad eseguire il servizio oggetto della presente convenzione direttamente;

ART. 2 – I servizi affidati all'Impresa con la presente convenzione sono i seguenti (meglio specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto all'articolo 5.1.1):

A) INUMAZIONI di cadaveri (adulti e fanciulli);

B) ESUMAZIONE da campo comune con riduzione e tumulazione dei resti mortali mineralizzati, da eseguirsi in orari e giornate da concordare con il Comune;

C) ESUMAZIONE da campo comune dei resti mortali non mineralizzati e successiva inumazione in campo inconsunti, da eseguirsi in orari e giornate da concordare con il Comune;

D) ESUMAZIONE da campo comune o da campo inconsunti dei resti mortali non mineralizzati e loro avviamento alla cremazione, da eseguirsi in orari e giornate da concordare con il Comune;

E) TUMULAZIONE di feretri;

F) TUMULAZIONE di cassetine resti e urne cinerarie;

G) ESTUMALIZIONE di cadavere intero con esito di completa mineralizzazione;

H) ESTUMULAZIONE di cadavere intero o di parti anatomiche riconoscibili con esito di incompleta mineralizzazione dei resti;

I) ESTUMULAZIONE di cassetina resti o ceneri e successiva tumulazione in altra tomba;

ART.3 ORARIO DELLE PRESTAZIONI CIMITERIALI.

Le operazioni di inumazione e tumulazione si svolgeranno in regime di normalità negli orari stabiliti dall'Amministrazione, che verranno comunicati all'Impresa con congruo anticipo.

La griglia di ingresso dei funerali all'interno dei cimiteri Comunali, deve intendersi di massima e garantire la possibilità di un numero di 4 servizi giornalieri di cui 2 al mattino e 2 al pomeriggio in orari sfalsati, con almeno un'ora di intervallo tra ciascun funerale.

L'Impresa dovrà garantire la disponibilità di un numero sufficiente di addetti e/o personale nei giorni successivi alle festività per far fronte ad eventuali maggiori esigenze dell'Amministrazione.

Gli orari del servizio possono essere modificati a discrezione dell'Amministrazione con apposita ordinanza; è fatto obbligo all'Impresa di adeguarsi a dette modifiche, entro 7 giorni naturali e consecutivi, senza nessun onere aggiuntivo per l'Amministrazione stessa.

Per le esumazioni, estumulazioni ed interventi straordinari l'orario ed il giorno di intervento verrà concordato con il responsabile delle strutture e gli organi preposti.

Il tempo di espletamento delle operazioni deve essere sufficiente a garantire una idonea efficienza del servizio.

ART.4 FORNITURA, SMONTAGGIO E MONTAGGIO LAPIDI IN TOMBE

A LOCULI.

Le operazioni di fornitura, smontaggio e montaggio delle lapidi per loculi e/o ossari dovrà avvenire secondo quanto riportato all'art.5.2 del Capitolato Speciale di Appalto che qui si intende integralmente riportato. Gli oneri relativi alla collocazione e/o rimozione lapidi per loculi e/o ossari, per operazioni commissionate dall'Amministrazione Comunale, sono compresi all'interno del canone, come meglio specificato all'art. 12 del presente contratto.

ART.5 PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE CIMITERIALI.

Oggetto della presente convenzione è pure la pulizia dei cimiteri, consistente nello spazzamento dei camminamenti portici compresi, cappelle religiose ed in special modo in occasione della commemorazione dei defunti, tombe e/o monumenti funebri gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, raccolta di rifiuti vari (fra i quali fiori, corone, ceri ecc.) e pulizia dei bagni esistenti (spazzatura, lavaggio con idonei detergenti degli apparecchi sanitari, compresa la pulizia/lavaggio delle pareti rivestite) e di tutte le aree poste all'interno dei cimiteri, diragnatura.

L'Impresa deve provvedere, almeno una volta ogni 7 (sette) giorni, in prossimità della Domenica, allo svuotamento (entro gli appositi cassonetti, posti all'interno o all'esterno dei cimiteri) dei cestini dei rifiuti e/o dei contenitori di rifiuti, posizionati all'interno dei cimiteri, allo spazzamento dei camminamenti, portici compresi, ed alla raccolta di eventuali rifiuti a terra (es. carta, bottiglie, fiori, corone, ceri, ecc.), pulizia

dei bagni esistenti nei vari cimiteri (eventualmente anche con più frequenza quando se ne riscontri la necessità).

Inoltre, l'Impresa dovrà provvedere a collocare i cassonetti dei rifiuti presenti all'interno dei cimiteri in una posizione tale, individuata all'esterno del cimitero, affinché possa essere effettuato lo svuotamento dagli automezzi che effettuano il servizio e provvedere alla successiva ricollocazione degli stessi all'interno dei cimiteri, dopo lo svuotamento. Nel caso di rifiuti ingombranti e voluminosi l'Impresa è tenuta alla raccolta e trasporto presso la stazione ecologica Comunale. Dovrà altresì, secondo le necessità: mantenere puliti i locali a servizio dei cimiteri quali locale ricovero attrezzi tombe e/o monumenti funebri gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale ed effettuare la diragnatura all'occorrenza.

In occasione della ricorrenza dei defunti, 2 Novembre, è fatto obbligo all'Impresa, in accordo con l'Ufficio Comunale competente, di assicurare anche nelle giornate precedenti tale data, una presenza costante degli operatori (anche in giornate festive) e di provvedere alla pulizia delle cappelle o zone di sepoltura curate direttamente dall'Amministrazione Comunale.

L'attrezzatura necessaria alle operazioni di cui sopra è a carico dell'Impresa (scope, palette, disinfettanti, ecc.).

Le prestazioni di pulizia sono meglio specificate nel Capitolato Speciale di Appalto all'art. 5.3.

Tutti gli oneri di attrezzatura, fornitura di detersivi, scale, stracci e quanto altro occorra per l'esecuzione delle operazioni suddette sono ricompresi nel contratto e totalmente a carico dell'Impresa.

La frequenza delle pulizie non tiene conto del periodo di 15 giorni prossimo alla commemorazione dei defunti o delle principali festività e/o ricorrenze (Natale,

Ferragosto, Festa della Liberazione, Pasqua), durante le quali gli interventi dovranno essere intensificati per mantenere l'ambiente sempre in perfetto ordine, senza alcun ulteriore onere a carico dell'Amministrazione.

ART.6 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI.

L'Impresa dovrà assicurare la manutenzione ordinaria dei fabbricati e degli impianti cimiteriali, dove per manutenzione ordinaria s'intendono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

La manutenzione ordinaria serve a garantire il mantenimento nel tempo del funzionamento e degli standard prestazionali di tutti gli impianti e delle strutture dei cimiteri mediante l'attuazione di tutti gli interventi necessari (idraulico, muratore, elettricista, fabbro, ecc.).

Tali interventi vengono specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 5.4 e comprendono:

6.1 Manutenzione ordinaria degli edifici e degli impianti.

6.2 Manutenzione straordinaria degli edifici e degli impianti ed attuazione delle proposte di miglioramento formulate in sede di offerta dell'aggiudicatario.

6.3 Manutenzione ordinaria di cancelli porte e portoni.

Tutti i servizi descritti nel presente paragrafo si intendono affidati a corpo.

ART. 7 GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE.

Le prestazioni per detta manutenzione è specificata nel capitolato speciale d'Appalto all'art. 5.5e comprende:

7.1 Sfalcio .

7.2 Rifacimento.

7.3 Raccolta foglie.

7.4 Manutenzione dei cespugli e delle siepi.

7.5 Potatura dei cespugli e delle siepi in forma obbligata.

7.6 Manutenzione degli alberi.

7.7 Specifiche particolari.

L'impresa assume la responsabilità civile e penale per quanto riguarda i problemi connessi agli squilibri strutturali e alla precarietà dello stato fitosanitario delle alberature, ai conseguenti cedimenti e diffusioni di fitopatie ed eventuali relativi danni a terzi, nessuno escluso. Dovrà quindi provvedere, nelle aree oggetto del servizio, almeno durante i mesi di Aprile ed Ottobre, ad attenta verifica relativa alla presenza di carpofori fungini, o di qualsiasi altro sintomo visibile che possa far ipotizzare problemi di natura strutturale e/o fitosanitaria, nel terreno circostante su ogni esemplare arboreo, sul colletto, sul tronco, sulle ramificazioni, sulla chioma o all'interno delle cavità eventualmente esistenti sul tronco.

In tali casi, e comunque, nei casi in cui per particolari condizioni fisiologiche e statiche, gli esemplari arborei siano ritenuti affetti da fitopatie e/o potenzialmente instabili l'aggiudicatario è tenuto a darne immediata comunicazione al competente Servizio Comunale. L'aggiudicatario potrà essere tenuto a provvedere, alla presenza di tecnico incaricato del Servizio Comunale competente, ad accertare immediatamente tramite impiego di idonea strumentazione, le condizioni qualitative interne del legno al colletto e al disotto del piano di campagna in corrispondenza delle diramazione delle radici maggiori e/o in corrispondenza di branche primarie ritenute instabili.

Rientra nell'insindacabile discrezionalità dell'Impresa, in base alle risultanze delle indagini di cui sopra, e/o ai rilievi visivi dell'eventuale presenza di cattive condizioni statiche e fitosanitarie, la necessità di interventi di abbattimento, previa

comunicazione all'Ufficio Ambiente del Comune. In caso di abbattimento l'aggiudicatario avrà cura di documentare fotograficamente e tecnicamente l'intervento effettuato. Tale documentazione fotografica/tecnica, accertante per quanto possibile le condizioni fitosanitarie dell'esemplare abbattuto, dovrà essere trasmessa al Servizio comunale competente.

ART.8 ILLUMINAZIONE VOTIVA.

La gestione del servizio di illuminazione votiva ha per oggetto la gestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica per illuminare i loculi, le tombe, i cippi a terra, i monumenti funerari, gli ossari ecc. nei cimiteri comunali.

Nell'ottica di una gestione del servizio tesa al risparmio energetico, l'aggiudicatario deve garantire la fornitura di lampade del tipo a LED da installare per le nuove utenze e la sostituzione di quelle attualmente installate di tipo tradizionale ad incandescenza, ogniqualvolta ci siano nuovi allacci:

Gli obblighi dell'Impresa vengono descritti nel Capitolato Speciale di Appalto all'art. 5.6.

ART 9. CONDOTTA DELLA GESTIONE E NORME COMPORTAMENTALI.

L'Impresa durante l'esecuzione del contratto, deve uniformarsi a quanto previsto nel Capitolato, e inoltre è obbligato, senza pretendere ulteriori compensi, a:

- suggerire all'Amministrazione tutte le operazioni ritenute necessarie per il buon svolgimento del contratto e collaborare con la stessa al fine di garantire l'esecuzione dei servizi a regola d'arte;

- segnalare la presenza di sepolcri in evidente stato di abbandono ed eseguirne, su richiesta dell'Amministrazione, la pulizia e la manutenzione;

- segnalare anche per iscritto al competente Ufficio Comunale danni o problematiche riguardanti il patrimonio cimiteriale, dando tempestiva comunicazione di quelli derivanti da eventuali atti vandalici;

- effettuare su richiesta dell'Amministrazione esequie e sepolture oltre l'orario stabilito per l'apertura o chiusura dei cimiteri;

- rispettare e adempiere senza eccezioni tutte le maggiori prescrizioni che l'Amministrazione Comunale ritenesse di imporre nel pubblico interesse per ragioni di profilassi di malattie infettive.

L'Impresa dovrà rispettare quanto indicato nell'art.6 del capitolato.

ART.10 ALTRI OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.

Per l'espletamento del servizio di che trattasi l'Impresa dovrà garantire la continua presenza di un numero sufficiente di operatori per lo svolgimento di tutto il lavoro elencato nel Capitolato, durante l'intero arco della settimana lavorativa.

L'Impresa è tenuta, in caso di assenza od astensione dal lavoro, totale o parziale da parte del proprio personale a tale titolo preposto, ad assicurare la continuità e regolarità del servizio assunto adeguandosi peraltro alle eventuali disposizioni del Comune.

L'Impresa si obbliga:

- eleggere domicilio presso la sede dell'amministrazione

- a nominare un responsabile del servizio ed a garantire la continuità del servizio stesso;

- a dotare gli operatori in servizio di idoneo abbigliamento e di tessere di riconoscimento con fotografia;

- a garantire il regolare svolgimento del servizio anche in caso di ferie, malattie, infortuni;

- a risarcire il Comune per eventuali danni arrecati al patrimonio Comunale;

- a svolgere le funzioni assegnate secondo la tempistica e con le modalità previste nei documenti di contratto e nel capitolato speciale d'appalto;

- a garantire la continuità del servizio anche nel caso in cui le operazioni da eseguire richiedano particolare attenzione e cura o si riscontri la necessità di adottare particolari cautele a tutela dell'incolumità degli operatori; in tali casi verranno valutate eventuali maggiorazioni da applicare alle relative tariffe.

ART.11 RESPONSABILITA' L'IMPRESA VERSO IL COMUNE E VERSO TERZI – CAUZIONI E GARANZIE.

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva a garanzia della convenzione per il servizio di gestione dei cimiteri comunali di San Pietro in Casale mediante polizza fideiussoria n. della agenzia di del per l'importo di €= e polizza assicurativa "Tutti I Rischi del costruttore " n. del e scadenza della con i massimali minimi previsti dall'art.8 del capitolato, accettata dal Direttore Area Gestione Territorio con determina n del

ART.12 CORRISPETTIVO

Il prezzo della convenzione per il servizio di gestione dei cimiteri comunali di San Pietro in Casale per il periodo ammonta ad € (diconsi euro) di cui:

- € (diconsi euro) a misura, per il servizio di gestione dei cimiteri comunali;

- € (.....) , a misura, per fornitura lapidi che verranno corrisposti in seguito ad espressa richiesta di fornitura da parte dell'Amministrazione Comunale;
- € (.....) , a corpo, per pulizia delle aree interne ed esterne dei cimiteri;
- € (.....) , a corpo, per manutenzione ordinaria degli edifici e degli impianti;
- € (.....) , a corpo, per manutenzione ordinaria e straordinaria del verde;
- € (.....) , a corpo, per manutenzione illuminazione votiva;

ART.13 MODALITA' DI PAGAMENTO E DI FATTURAZIONE

Il pagamento dei corrispettivi avverrà con cadenza trimestrale, a seguito di presentazione di fattura. Gli importi devono intendersi gravati di I.V.A. secondo l'aliquota vigente.

I corrispettivi saranno liquidati:

per il servizio A) (operazioni cimiteriali) sarà contabilizzato a misura sulla base delle effettive operazioni svolte e dei prezzi unitari decurtati del ribasso offerto in fase di gara;

per il servizio B) (fornitura lapidi) sarà contabilizzato a misura sulla base delle effettive forniture e dei prezzi unitari decurtati del ribasso offerto in fase di gara;

per i servizi C), D), E), F) saranno compensati a corpo sulla base dell'importo annuo complessivo in virtù di un quarto ogni trimestre.

Per i servizi a misura l'Impresa dovrà presentare idonea contabilità, ogni trimestre, sulla base dell'elenco prezzi che verrà sottoposta all'approvazione del Responsabile

del Contratto. Solo a seguito dell'approvazione l'Appaltatore potrà presentare fattura.

Per l'adeguamento prezzi si rimanda all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Resta salva l'applicazione di eventuali ritenute sui pagamenti suddetti, nei casi e con le modalità previste dall'art. 13 del Capitolato.

ART. 14. SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all'art. 105 D.lgs. 50/2016, fermo restando il divieto di cessione parziale e totale del contratto, l'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- L'Impresa all'atto dell'offerta ha indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- L'Impresa, all'atto dell'offerta ha dimostrato l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice,
- L'Impresa ha indicato una terna di nominativi di subappaltatori ai sensi dell'art. 105 comma 6 del D.lgs 50/2016;

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

ART.15 ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E CONTROLLO DEL SERVIZIO.

Nell'ambito delle prescrizioni di cui al presente Capitolato, l'Impresa avrà la facoltà di articolare i lavori di manutenzione dei cimiteri e/o gli eventuali lavori proposti in fase di offerta, nel modo che crederà più conveniente al fine di darli perfettamente compiuti nel termine disposto, salvo i casi in cui, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, ciò risulti pregiudizievole alla buona riuscita del servizio ed agli interessi dell'Amministrazione Comunale stessa. In tal senso l'Amministrazione, a

mezzo del Servizio competente, nei propri poteri di vigilanza sul contratto di gestione, si riserva la facoltà di effettuare, a propria insindacabile discrezione, sopralluoghi, controlli e quant'altro necessario a verificare l'esatto adempimento delle prestazioni da parte dell'Impresa. L'Amministrazione si riserva, inoltre, il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato, eventuale, lavoro di manutenzione ordinaria entro un congruo termine perentorio e lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno, in relazione all'emergere di situazioni che lo richiedano, senza che l'Impresa possa rifiutarsi e/o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Dette disposizioni potranno essere trasmesse anche via telefax alla sede dell'Impresa.

ART.16 BENI E ATTREZZATURE

I mezzi e le attrezzature occorrenti per l'espletamento del servizio sono forniti direttamente dall'Impresa.

Vengono concesse in uso da parte del Comune di San Pietro in Casale le seguenti attrezzature:

- n.4 piattaforme per sollevamento feretri;
- n. 6 carrelli manuale trasporto bare.

L'amministrazione comunale effettuerà un verbale di consegna dei beni e dei materiali secondo quanto previsto dall'art.12 del Capitolato.

Per eventuali danni arrecati alle attrezzature , ai beni e ai materiale sarà onere della provvedere al ripristino.

ART.17 INADEMPIENZE E PENALI ED ESECUZIONE D'UFFICIO.

Le penali, che verranno detratte dagli interventi dovuti a corrispettivo, saranno applicate secondo le modalità riportate ed elencate all'art.13 del capitolato ,

precisando che a fronte di determinate inadempienze è previsto l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto.

Il competente Servizio Comunale provvederà ad applicare le eventuali penali, a detrazione dell'importo da fatturare, come dettagliate all'art. 13 del Capitolato.

L'applicazione delle penali sarà comunicata al Gestore mediante raccomandata A/R. o PEC.

Qualora dovessero verificarsi inadempienze elencate all'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto, l'Amministrazione Comunale potrà procedere con i temi e le modalità che riterrà opportuni.

ART.18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

L' Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- nei casi previsti dall'art. 13 del Capitolato;
- a causa di gravi inadempienze rispetto ai diversi servizi previsti dal Capitolato;
- ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- mancata esecuzione od abbandono da parte l'Impresa dei servizi oggetto del contratto;
- fallimento dell'Impresa;
- cessione degli obblighi relativi al contratto di gestione;
- valutazione negativa motivata sul complesso delle modalità gestionali previa contestazione di addebiti;
- comunicazioni false o mendaci in merito a tempi e modi dell'esecuzione del contratto;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva.

La comunicazioni di risoluzione del contratto sarà inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, tuttavia la trasmissione a mezzo fax o pec sarà sufficiente a far decorrere i termini del procedimento.

L'Impresa entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della notifica di risoluzione, potrà presentare la proprie osservazioni; nei 10 (dieci) giorni successivi l'Amministrazione adotterà i provvedimenti del caso che, se confermativi della risoluzione del contratto, avranno effetto immediato ed insindacabile.

In caso di risoluzione, l'Impresa spetteranno solo i compensi relativi alle operazioni cimiteriali eseguite non ancora liquidate, decurtati gli eventuali oneri sostenuti dall'Amministrazione per l'esecuzione di ufficio di operazioni di competenza dell'Impresa, non eseguite correttamente in tutto, od in parte, o non eseguite.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa gli oneri relativi ai maggiori costi sostenuti dall'Amministrazione conseguente all'affidamento del completamento del contratto ad altra ditta.

Resta salvo il diritto di rivalsa dell'Amministrazione per ulteriori danni od oneri causati dalla interruzione del servizio.

ART. 19 – INCIDENTI, DANNI.

Il Comune sarà sollevato da ogni responsabilità per quanto riguarda incidenti, danni, o quant'altro dovesse accadere a persone o cose durante l'espletamento dei servizi di cui la presente convenzione. L'Impresa sarà inoltre responsabile dei danni causati da dolo o colpa dei propri operatori.

ART. 20 CONTROVERSIE.

Qualunque controversia che dovesse sorgere nel corso del rapporto che intercorrerà tra il Comune di San Pietro in Casale e l'Impresa non definita in accordo bonario, sarà competente il Foro di Bologna.

ART.21 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI.

L'Impresa si obbliga a rispettare e ad applicare tutto quanto previsto nell'art.17 del capitolato.

ART. 22 – SPESE.

Sono a carico dell'Impresa senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, tutte le spese relative alla presente convenzione, nonché tutte le imposte e tasse, diritti, registrazione ed altro, nessuna esclusa od eccettuata, tanto se esistenti al momento della stipulazione della convenzione quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente.

Ai fini fiscali dichiarano i componenti che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi degli artt. 20 e 38 del D.P.R. 26/10/72, n. 634. La cauzione di cui all'art. 11 del presente atto non è soggetta all'imposta di registro in quanto trattasi di garanzia richiesta a norma di legge (art. 54 R.D. 23/5/1924, n. 827).

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 460/97.

ART.23 CAPITOLATO D'APPALTO

L'Impresa dichiara di conoscere ed accettare tutte le condizioni contenute nel Capitolato d'Appalto per la gestione dei servizi cimiteriali nel comune di San Pietro in Casale(Bo), del quale di allega l'indice.

ART.24 PROTOCOLLO DI INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLE CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEGLI APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI

Ai sensi del "Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione delle criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici"

sottoscritto in data 14/6/2011 tra Prefettura di Bologna e i Comuni dell'Unione Reno

Galliera, si riportano le seguenti clausole contrattuali:

La sottoscritta impresa:

- dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2011 presso il Comune di San Giorgio di Piano tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
- si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai lavori, forniture e servizi di cui gli artt. 2 e 3 del suddetto protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
- si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
- si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 dell'art.4 del protocollo di intesa e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.
- dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere

comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

- dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

- dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed

accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

ART.25 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.n. 136 del 13/08/2010 e si impegna a comunicare entro sette giorni dalla loro accensione al Responsabile del Procedimento il numero di conto/i corrente/i "dedicato/i" sul quale dovranno essere pagati i corrispettivi nei modi di legge, ed entro lo stesso termine le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. Ai sensi della L. n. 136 del 13/08/2010 cit., il contratto è da intendersi immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni ad esso relative siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa. "

L'Impresa si obbliga anche al rispetto degli artt. 4 e 5 della L. 13/08/2010 n. 136.

Il codice identificativo del presente appalto, che ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e succ. mod. dovrà essere riportato in ciascuna transazione relativa al presente contratto è il seguente: CIG; mentre il codice identificativo del presente appalto che ai sensi dell'art. 11 della L. n. 3 del 16/01/2006 e succ. mod. è il seguente: CUP J79D16001240004

Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. 136/2010, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, a norma dell'art. 3 com. 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. n. 187/2010, il conto corrente dedicato su cui l'Amministrazione potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del contratto sono i seguenti:

.....

le persone delegate ad operare sullo stesso sono :

.....

.....;

Le eventuali modifiche possono essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata, competente nelle relazioni contrattuali.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e succ.mod. ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 26 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. le parti convengono che i dati di cui al presente atto saranno oggetto di trattamento nel rispetto dei principi della vigente normativa.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. le parti convengono che i dati di cui al presente atto saranno oggetto di trattamento nel rispetto dei principi della vigente normativa.

ALLEGATI:

1) ALLEGATI: INDICE ED ELENCO PREZZI UNITARI

Scritto da persona di mia fiducia sopra numero fogli di carta uso bollo di cui facciate occupate per intero e n..... righe della facciata, escluse le firme, viene letto da me Segretario ai componenti che lo hanno integralmente approvato e con me sottoscritto.

p. IL COMUNE Arch.Mantarro Antonella _____

L'APPALTATORE Sig.....

IL SEGRETARIO GENERALE Dr.Mario Criso _____

Ai sensi dell'art. 1341 2^ comma Codice Civile vengono espressamente sottoscritte per accettazione dall'Appaltatore le condizioni previste dal Capitolato d'appalto.

L'APPALTATORE Sig.
